



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 187

OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Segreteria, Istruzione e Personale per assegnazione contributo straordinario di parte corrente. Rif. artt. 7 e 10 “Regolamento disciplinante la concessione di finanziamenti ad enti, associazioni e soggetti privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro”.

L'anno duemilaventicinque addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **11:15**, nella stanza virtuale in videoconferenza, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Sonia Biscaro.

OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Segreteria, Istruzione e Personale per assegnazione contributo straordinario di parte corrente. Rif. artt. 7 e 10 *“Regolamento disciplinante la concessione di finanziamenti ad enti, associazioni e soggetti privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro”*.

IL PRESIDENTE

Visto il *“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”*, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 4 dd. 22.02.2024 e modificato con deliberazioni del Consiglio Sindaci n. 6 di data 27.02.2025 e n. 31 dd. 21.10.2025;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1, del sopracitato Regolamento che recita *“I termini di presentazione delle richieste di ammissione alle provvidenze disciplinate dal presente regolamento da parte dei soggetti interessati sono fissati, tramite avviso pubblico, entro il 30 aprile di ciascun anno per le iniziative da svolgersi nel corso del secondo semestre dell'anno in corso ed entro il 31 ottobre di ciascun anno per le iniziative da svolgersi nel corso del primo semestre dell'anno successivo. Tali termini non si applicano alle domande inerenti le attività e le iniziative alle quali la Comunità partecipa ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.”*;

Atteso che in data 10.06.2025 sub prot. n. 7492 – A è pervenuta, da parte dell'Azienda di Promozione Turistica Valsugana Lagorai s.c. di Levico Terme, ente pubblico-privato di promozione turistica con finalità di scopo collettivo (e non di profitto diretto per l'ente stesso), soggetto pertanto avente titolo ai sensi dell'art. 5 del sopra citato Regolamento, apposita domanda a sostegno dell'attivazione del servizio *“BIKE'N BUS ESTATE 2025”* in Valsugana, promosso da APT Valsugana Lagorai in collaborazione con Trentino Trasporti e sostenuto dalla Provincia Autonoma di Trento, in programma nell'estate 2025, con istruttoria degli uffici completata;

Richiamato l'art. 7, comma 2, del sopracitato Regolamento che prevede che *“È facoltà del Comitato esecutivo ammettere in via eccezionale richieste presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili, in considerazione del meritevole interesse rivestito dal progetto.”*;

Rilevato che, per quanto riguarda l'organizzazione del suddetto servizio BIKE'N BUS estate 2025 in Valsugana, si è trattato di un servizio di autobus effettuato da Trentino Trasporti, attivo dal 3 luglio al 14 settembre 2025, che ha servito la tratta Bassano del Grappa ↔ laghi della Valsugana, con fermate intermedie strategiche (Tezze di Grigno, Borgo Valsugana, Levico Terme, Caldonazzo) ed equipaggiato per trasportare fino a 30 biciclette, sia muscolari che a pedalata assistita, oltre a carrellini porta-bimbo, in determinate giornate ed orari pomeridiani che tengono conto del flusso turistico, con servizio prenotazione presso APT Valsugana Lagorai, che si è anche impegnata in una capillare campagna divulgativo promozionale dell'iniziativa, sottolineandone i seguenti punti di forza:

- 1) soluzione tempestiva e concreta per compensare la sospensione del trasporto bici sulla linea ferroviaria della Valsugana, chiusa per i noti lavori legati all'elettrificazione, e l'impossibilità ad utilizzare gli autobus sostitutivi per il trasporto bici, evitando così che questi impedimenti possano pregiudicare l'esperienza dei cicloturisti,
- 2) accessibilità in termini economici e logistici,
- 3) sostenibilità e promozione del cicloturismo, valorizzando l'uso della bici per turismo lento e le ciclovie.

Acclarato che analoga richiesta di sostegno al servizio, per un importo di € 5.000,00.-, è stata avanzata da APT Valsugana Lagorai anche alla Comunità Alta Valsugana e Bernstol, attraversata anch'essa dal servizio BIKE'N BUS con varie fermate sul territorio;

Preso atto che il Comitato Esecutivo, in occasione della valutazione preliminare dell'istanza, in data 15.09.2025 ha manifestato la volontà di sostenere finanziariamente, con un contributo straordinario, il progetto richiamato al paragrafo precedente, essendo di tutta evidenza lo specifico interesse istituzionale insito in tale iniziativa avente carattere di promozione turistica;

Visto al riguardo l'art. 3 dello Statuto laddove stabilisce che la Comunità "(...) rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale valorizzando le peculiarità etniche, linguistiche, culturali, storiche e ambientali del territorio.";

Ritenuto altresì oltremodo significativo e lungimirante, alla luce dell'importanza crescente che riveste la valorizzazione d'immagine del territorio per il conseguente sviluppo globale della comunità ivi insediata, investire le risorse finanziarie dell'ente pubblico per favorire indirettamente la promozione dell'immagine culturale, turistico e territoriale del proprio ambito;

Ciò premesso e considerato;

Riconosciuto all'iniziativa in questione lo specifico interesse istituzionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del sopracitato Regolamento;

Ritenuto pertanto di assegnare un contributo straordinario, nel limite massimo di € 5.000,00.- a favore dell'Azienda di Promozione Turistica Valsugana Lagorai soc. coop. di Levico Terme – C.F./P.IVA 02043090220, incaricata dell'organizzazione dell'iniziativa di parte corrente sopra descritta, conferendo mandato al Segretario generale a che venga data attuazione a tutti gli adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento, compresa la costituzione dell'obbligazione giuridica di spesa, con imputazione al Capitolo 1258/3, dell'esercizio 2025 del Bilancio 2025-2027;

Visti:

- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii. "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la legge provinciale n. 3 del 2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 14, comma 7, il quale stabilisce che, per quanto non previsto dalla Legge, si applicano alla Comunità stessa, le Leggi Regionali in materia di Ordinamento dei Comuni;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006, così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, che ha approvato il D.U.P. 2025-2027 ed il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, con relativi allegati;
- il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria";

Richiamato il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino";

Preso atto che le disposizioni di cui alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Codice di comportamento si applicano anche ai beneficiari del presente provvedimento, obbligati al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183,

comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per dar corso agli adempimenti conseguenti;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente, in conformità a quanto disposto dalla L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss.mm., dallo Statuto della Comunità, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e dal Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 approvato con decreto del Presidente n. 169 di data 30.12.2024,

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni tutte in premessa, il presente atto d'indirizzo in merito all'assegnazione di un contributo straordinario nel limite massimo di € 5.000,00.- all'Azienda di Promozione Turistica Valsugana Lagorai soc. coop., via G. Avancini, 4, 38056 Levico Terme (TN) – C.F./P.IVA 02043090220, a sostegno del servizio "BIKE'N BUS ESTATE 2025" in Valsugana, promosso da APT Valsugana Lagorai con la collaborazione logistica di Trentino Trasporti e il sostegno della Provincia Autonoma di Trento, nei contenuti descritti in premessa;
2. Di incaricare conseguentemente la Responsabile del Servizio Segreteria, Istruzione e Personale di tutti gli atti esecutivi di gestione conseguenti, specificatamente mediante l'adozione del provvedimento volto all'assegnazione al soggetto indicato al punto precedente, per l'organizzazione dell'iniziativa di parte corrente descritta in premessa, di uno contributo straordinario, nel limite massimo di € 5.000,00 e del conseguente impegno di spesa, subordinatamente alla disponibilità di Bilancio;
3. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.